



ORIGINALE

13163-2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

dott. Roberta VIVALDI **Presidente**
dott. Raffaele FRASCA **Consigliere**
dott. Lina RUBINO **Consigliere**
dott. Augusto TATANGELO **Consigliere relatore**
dott. Cosimo D'ARRIGO **Consigliere**

Oggetto:

**ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUATIVI (ART. 617
C.P.C.)**

Ud. 19/04/2017 P.U.

R.G. n. 2152/2015

Rep. C.I.

Aut. 13163

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 2152 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto

da

(omissis) **S.p.A. (C.F.:**
(omissis) **), quale rappresentante di** (omissis)
S.p.A., in persona del procuratore (omissis)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall'avvocato (omissis) (C.F.: (omissis)
(omissis)

-ricorrente-

nei confronti di

(omissis) **S.p.A. (C.F.:**
(omissis) **), in persona del procuratore speciale** (omissis)
(omissis)
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controri-
corso, dall'avvocato (omissis) (C.F.: (omissis)
(omissis)

-controricorrente-

nonché

- EREDITÀ GIACENTE DI (omissis) **anche**
quale erede di (omissis) **(C.F.: non dichiarato), in**
persona del curatore pro tempore
- (omissis) **(C.F.: non dichiarato), in**
persona del legale rappresentante pro tempore

*2017
941*

- (omissis) **S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante *pro tempore***
- (omissis) **(C.F.: non dichiarato)**
- (omissis) **S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante *pro tempore***
- (omissis) **(C.F.: non dichiarato)**
- (omissis) **S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante *pro tempore***
- (omissis) **S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante *pro tempore***
- (omissis) **(C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante *pro tempore***
- (omissis) **S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante *pro tempore***
- (omissis) **(C.F.: non dichiarato)**

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15316/2014, depositata in data 14 luglio 2014; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 aprile 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi:

l'avvocato (omissis) , per la società ricorrente;

l'avvocato (omissis) , per la società controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatti di causa

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma la creditrice (omissis) S.p.A. (in seguito, anche (omissis), costituita in rappresentanza di (omissis) S.p.A.) ha contestato il diritto dell'altra creditrice (omissis) S.p.A. (in seguito, anche (omissis)) di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita. Il giudice dell'esecuzione ha risolto la controversia ammettendo (omissis) S.p.A. a partecipare alla distribuzione, e (omissis) S.p.A. ha proposto oppo-

sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

Ricorre (omissis) S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso (omissis) S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Sia la società ricorrente che quella controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società controricorrente con riguardo alla mancata documentazione dei poteri del procuratore speciale costituito in giudizio per la società ricorrente, (omissis) (omissis).

La procura che legittima il (omissis) a rappresentare la società ricorrente nel presente giudizio (atto per notaio (omissis) (omissis) del (omissis)) è stata prodotta prima dell'udienza di discussione, ed il relativo deposito è stato regolarmente notificato alla controparte in data 24 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 372 c.p.c..

La produzione deve ritenersi ammissibile, ai sensi del citato art. 372 c.p.c., trattandosi di documento attinente all'ammissibilità del ricorso.

Dall'esame del suddetto documento emerge che il procuratore costituito in giudizio per la società ricorrente è dotato dei necessari poteri sostanziali e processuali, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., e quindi risulta di fatto superata l'eccezione avanzata in proposito nel controricorso, del resto neanche più riproposta



dalla controricorrente nella successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

2. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto normativo ex artt. 512-617 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Omesso e-
same circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discus-
sione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.».

Il ricorso è fondato.

2.1 Per meglio chiarire i motivi della presente pronuncia, è necessario preliminarmente riassumere, anche nei suoi aspetti diacronici, la vicenda processuale che si è svolta davanti al giudice dell'esecuzione.

Per quanto emerge dagli atti, la procedura esecutiva nell'ambito della quale risulta avanzata la presente opposizio-
ne ha avuto origine nel 1975.

(omissis) è intervenuta nel 1975 sulla base di titoli cambiari (se-
gnatamente sulla base di 71 assegni bancari insoluti e prote-
stati, nei confronti di (omissis) , e sulla base di 6 asse-
gni bancari insoluti e protestati, nei confronti di (omissis)
(omissis).



A seguito della vendita dei beni pignorati, l'udienza per la di-
scussione del piano di riparto è stata fissata per il 9 febbraio
2011.

Il professionista delegato ha depositato il progetto di distribu-
zione in data 2 febbraio 2011, escludendo da esso (omissis) , in
quanto non aveva depositato i titoli di credito posti a base
dell'intervento nel termine all'uopo fissato.

All'udienza del 9 febbraio 2011, (omissis) ha depositato delle
semplici copie conformi dei titoli, ed il giudice dell'esecuzione
ha assegnato termine fino al 28 febbraio 2011 per produrre i
titoli in originale.

In data 22 febbraio 2011, (omissis) ha depositato (invece degli
originali degli assegni bancari) copie conformi di 7 decreti in-

giuntivi ottenuti nel 1976, peraltro privi di relazione di notificazione (e quindi della formula esecutiva), affermando di averli ottenuti sulla base degli assegni in questione, ma senza documentarlo.

Il giudice dell'esecuzione ha fissato nuova udienza per la discussione del progetto di riparto per il 22 giugno 2011. All'esito, con provvedimento emesso fuori udienza in data 19/22 luglio 2011, ha ammesso (omissis) al riparto, ritenendo sufficienti, quali titoli esecutivi, i decreti ingiuntivi prodotti.

(omissis) ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. contro tale provvedimento, ed il giudice dell'esecuzione, in data 4 ottobre/10 novembre 2011, nel fissare l'udienza di comparizione delle parti, ha sospeso la distribuzione (ritenendo rilevante la mancata prova che i decreti ingiuntivi fossero stati emessi sulla base degli assegni posti a fondamento dell'intervento, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza).

Con successivo provvedimento del 19 dicembre 2011 (emesso all'esito dell'udienza del 19 novembre 2011, fissata per la comparizione delle parti nella fase sommaria dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.), ha poi sospeso la procedura esecutiva, in attesa della definizione del merito del giudizio di opposizione in ordine al diritto di (omissis) di partecipare al riparto.

2.2 Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione di (omissis), affermando che solo nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (omissis) aveva potuto documentare la correlazione tra i decreti ingiuntivi ottenuti nel 1976 e gli assegni posti a base dell'intervento del 1975, producendo i relativi fascicoli della fase monitoria.

In tal modo, però, ha omesso di considerare il fatto (certamente decisivo, e controverso) che il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore intervenuto un termine per depositare gli originali dei titoli esecutivi posti a base




dell'intervento (e ciò dopo che lo stesso creditore aveva o-
messo di provvedere al deposito di detti titoli nel termine già
assegnatogli, nel corso del subprocedimento di predisposizio-
ne del progetto di distribuzione, dal professionista delegato).
Ciò comportava – ovviamente – che dovessero essere prodotti
gli originali dei titoli esecutivi (assembli bancari) in base ai qua-
li era avvenuto l'intervento, ovvero – a tutto voler concedere
– quanto meno i titoli esecutivi che li avevano sostituiti, e cioè
i decreti ingiuntivi ottenuti sulla base di detti assembli, rego-
larmente spediti in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475
c.p.c., e con tutta la documentazione necessaria ad attestare
la dedotta correlazione (produzione che certamente era possi-
bile effettuare, nel corso del procedimento esecutivo e nel
termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, trattandosi di
decreti ingiuntivi ottenuti addirittura nel lontano 1976; né del
resto risulta che sia stata all'uopo richiesta una proroga del
termine o una rimessione in termini da parte di ^(omissis)).

2.3 Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione ha
disposto il deposito dei titoli in originale, assegnando all'uopo
un termine al creditore intervenuto, è coerente con il principio
per cui il creditore che promuova l'esecuzione forzata o vi in-
tervenga sulla base di un titolo esecutivo (e quindi con la fa-
coltà di darvi impulso), ha l'obbligo di depositare agli atti del
processo esecutivo il titolo esecutivo (in originale) e dunque,
laddove si tratti di titoli giudiziali, la copia del provvedimento
regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475
c.p.c..

Tale principio si evince dalla prescrizione di cui all'art. 557
c.p.c., dettata per il creditore pignorante ma certamente e-
stensibile al creditore che, intervenendo sulla base di titolo
esecutivo, acquisisce una analoga posizione processuale.

È sempre fatta salva la possibilità per il giudice dell'esecuzione
di autorizzare la sostituzione del titolo esecutivo con una copia



conforme, ai sensi dell'art. 488 c.p.c.: la citata disposizione però precisa che l'originale del titolo va sempre prodotto a richiesta dallo stesso giudice.

E – a meno che ricorrano particolari motivi che giustifichino il mantenimento del possesso del titolo da parte del creditore, anche dopo la definizione del processo esecutivo – la produzione del titolo in originale deve di regola essere richiesta dal giudice dell'esecuzione almeno in sede di riparto. Costituisce infatti principio generale del processo di esecuzione forzata, sotteso a quello di cui all'art. 476 c.p.c. (secondo il quale la spedizione in forma esecutiva del titolo può avvenire una sola volta, salvo che ricorrano giusti motivi; a *fortiori* il principio vale poi per i titoli di credito, anche in forza degli artt. 66 legge cambiale e 58 legge assegni), che il titolo esecutivo vada depositato dal creditore che lo fa valere, resti acquisito agli atti del processo esecutivo in caso di assegnazione soddisfattiva in favore dello stesso creditore e non possa essergli restituito, se non ricorrano giusti motivi (e cioè se esso non richieda ulteriore attività esecutiva, e quindi debba essere depositato agli atti di una nuova legittima procedura esecutiva).

2.4 In mancanza della produzione, nel termine assegnato dal giudice, degli originali dei titoli esecutivi azionati (e ciò anche a voler ammettere sotto questo profilo la possibilità di produzione dei titoli giudiziali costituiti dai decreti ingiuntivi, che avevano sostituito i titoli di credito originariamente richiamati), il creditore intervenuto avrebbe dovuto quindi essere escluso dal progetto di distribuzione.

Affermando il diritto di ^(omissis) di partecipare ugualmente alla suddetta distribuzione, per avere documentato il proprio credito nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva risolto la controversia distributiva, dunque, il tribunale si è nella sostanza discostato dal principio di diritto per cui «in tema di



espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato)» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017, Rv. 642712 - 01), il quale va ulteriormente specificato - in base a quanto sopra osservato - con la precisazione che nel termine eventualmente fissato dal giudice dell'esecuzione per la produzione dei titoli posti a base dell'intervento (se titolato) devono essere prodotti gli originali degli stessi e dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell'art. 488, comma 2, c.p.c., in quanto costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere *in executivis*, e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) da parte dello stesso giudice dell'esecuzione, laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che rivaluterà la fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.



per questi motivi

La Corte:

- accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 19 aprile 2017.


L'estensore

Augusto TATANGELO



Il presidente

Roberta VIVALDI



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 MAG. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 25 maggio 2017

La presente copia si compone di 9 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92